



COMUNE DI CESENA

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del **20/12/2018** - delibera n. **55**

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (IUC-TASI) - ALIQUOTE E ALTRE MISURE APPLICATIVE PER L'ANNO 2019 - APPROVAZIONE.

L'anno (2018), il mese di **DICEMBRE**, il giorno **VENTI**, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri.

Presiede il cons. **ANDREA PULLINI - Presidente Consiglio Comunale**
Assiste il **Segretario Generale dr.ssa MANUELA LUCIA MEI**

Risultano presenti i Consiglieri:

COGNOME NOME		COGNOME NOME	
LUCCHI PAOLO	P	MOLARI CATERINA	P
BIGUZZI LEONARDO	P	MORETTI MARIA LAURA	P
BRACCI FEDERICO	P	PULLINI ANDREA	P
CAPPONCINI CLAUDIO	P	ROSSI ENRICO	P
CASALI MARCO	A	ROSSINI FILIPPO	P
CASTELLUCCI SEBASTIANO	P	ROSSO GIORGIO GUSTAVO	P
CECCARONI CLAUDIA	P	SANTERO CHIARA	A
CECCARONI DAVIDE	P	SPINELLI STEFANO	P
D'ALTRI SILVIA	P	SANTI VANIA	P
FORMICA DOMENICO	P	ZIGNANI SIMONE	P
GUIDUZZI NATASCIA	P	ZOFFOLI GILBERTO	A
MAGNANI LUCA	P	ZUCCATELLI GIUSEPPE	P
MAZZONI CRISTINA	P		

Presenti: n. 22 - Assenti: n. 3

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:

LUCA MAGNANI
FILIPPO ROSSINI
NATASCIA GUIDUZZI

Sono presenti gli Assessori:

CARLO BATTISTINI - SIMONA BENEDETTI - CHRISTIAN CASTORRI - FRANCESCA LUCCHI - MAURA MISEROCCHI - ORAZIO MORETTI - LORENZO ZAMMARCHI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. "Legge di Stabilità 2014"), istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

DATO ATTO CHE l'art. 1, comma 14, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. "Legge di Stabilità 2016") ha modificato fra l'altro, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2016, le disposizioni di cui all'art. 1 della Legge n. 147/2013 sopra citata, riguardanti il tributo TASI ed in particolare ha previsto:

- alla lettera a), ha modificato il comma 639 disponendo l'esclusione dall'applicazione della TASI per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alla lettera b), ha riscritto il comma 669 che reca la disciplina del presupposto impositivo TASI, che pertanto dal 1° gennaio 2016 è diventato il seguente "Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";
- alla lettera c), al comma 678 ha aggiunto quanto segue "Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento";

ATTESO CHE l'art. 1 della Legge n. 147/2013, nella versione ad oggi vigente, prevede, fra l'altro, per il tributo TASI:

- al comma 669: il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- al comma 671: la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- al comma 675: la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- al comma 676: l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- al comma 677: il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- al comma 678: per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e

successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'aliquota di base stabilita al comma 676, ossia l'1 per mille. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

- al comma 683: il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, individuati ai sensi dell'art. 1, comma 682, lett. b) numero 2) della medesima legge, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività, della tipologia e della destinazione degli immobili;

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all'art. 1 detta disposizioni in materia di tributi locali e potestà regolamentare;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

RICHIAMATI ALTRESI':

- il "Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria", approvato con delibera del Consiglio Comunale 27 settembre 2012, n. 92;
- il "Regolamento comunale per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (IUC-TASI)", approvato con deliberazione consiliare 31 luglio 2014, n. 56;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 21 dicembre 2017 con la quale sono state approvate le aliquote TASI e le altre misure applicative per l'anno 2018;

ATTESO CHE il vigente "Regolamento comunale per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (IUC-TASI)" rinvia alla delibera di approvazione delle aliquote:

- l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui copertura è diretta la TASI;
- la determinazione della quota, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, da porre a carico del detentore dell'immobile, qualora si tratti di un soggetto diverso dal titolare del diritto reale;

PRESO ATTO che i costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune di Cesena, per i quali si prevede la parziale copertura con la TASI, così come desunti dal bilancio di previsione per l'anno 2019, risultano i seguenti:

DENOMINAZIONE	COSTO 2019 (beni e servizi)
Manutenzione viabilità	1.075.000,00
Manutenzione fognature	145.000,00
Illuminazione pubblica	3.890.000,00

Manutenzione verde pubblico	1.313.500,00
TOTALE	6.423.500,00

RITENUTO DI STABILIRE anche per l'anno 2019, come già fatto per gli anni precedenti, che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013, nel caso in cui l'immobile sia occupato, a qualsiasi titolo, da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante, detentore dell'immobile, versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, mentre il restante 90 per cento del tributo è versato dal titolare del diritto reale;

RITENUTO DI DETERMINARE, per l'anno 2019, ai fini dell'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (IUC-TASI), in considerazione dei costi dei servizi indivisibili, come sopra dettagliati, e tenendo conto degli equilibri di bilancio, le aliquote sotto individuate, che si confermano nella stessa misura già deliberata per l'anno 2018:

a) Aliquota 2,5 per mille per:

i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

b) Aliquota 1 per mille per:

i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, dell'art. 13, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

c) Aliquota 0 per mille per:

tutte le altre fattispecie di immobili imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

ACCERTATO CHE dalle stime operate il gettito atteso dalla TASI per l'anno 2019, applicando le aliquote sopra individuate, è pari ad euro 300.000,00;

DATO ATTO CHE a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO ALTRESI' CHE a norma dell'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013 il Comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti TASI, esclusivamente in via telematica, ai fini della loro pubblicazione sull'apposito sito informatico del MEF, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno d'imposta, per la pubblicazione entro il termine del 28 ottobre; in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

ATTESO CHE il presente atto ha effetti diretti sul bilancio dell'esercizio finanziario 2019, relativamente alle entrate di cui al competente capitolo;

Su conforme proposta del Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari;

Acquisito il parere di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del Dirigente del Settore proponente;

Acquisito altresì il parere di regolarità contabile, di cui all'art.49, c. 1, del D.Lgs. n.267/2000, come integrato dal D.L. n.174/2012, dal Responsabile di ragioneria, per le motivazioni sopra riportate;

Acquisito infine il parere dei revisori contabili dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012, in atti;

Udita la discussione, di cui copia in atti, avvenuta congiuntamente ai punti 4-6-7-8) del presente O.d.g;

La votazione registra il seguente esito:

consiglieri presenti: 22 votanti: 22

contrari: 7 (Mov. 5 Stelle Cesena – Libera Cesena - Gruppo Misto – Cesena Siamo Noi)

favorevoli 15 (PD – Cesena Città Aperta)

D E L I B E R A

1. **DI FISSARE** per l'anno 2019, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, e le norme ad oggi vigenti, le aliquote ai fini del tributo per i servizi indivisibili (IUC-TASI) nella stessa misura già deliberata per l'anno 2018 e come sotto dettagliato:

a) Aliquota 2,5 per mille per:

i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

b) Aliquota 1 per mille per:

i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, dell'art. 13, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

c) Aliquota 0 per mille per

tutte le altre fattispecie di immobili imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

L'introito della TASI andrà a parziale copertura dei costi dei servizi indivisibili così come in premessa individuati;

2. **DI STABILIRE**, come per gli anni precedenti, che nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile stesso, l'occupante, detentore dell'immobile, versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo. La restante parte del tributo è corrisposta dal titolare del diritto reale;

3. **DI DARE ATTO**, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dall'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere;

Con la seguente votazione:

consiglieri presenti: 22 votanti: 22
contrari: 7 (Mov. 5 Stelle Cesena – Libera Cesena - Gruppo Misto – Cesena Siamo Noi)
favorevoli 15 (PD – Cesena Città Aperta)

DELIBERA

- **DI DICHIARARE** l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, 4^a co., D.Lgs n. 267/2000.

PARERI

(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

SEVERI STEFANO

PARERE REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE

SEVERI STEFANO

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ANDREA PULLINI

MANUELA LUCIA MEI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno **28 dicembre 2018** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, 28/12/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO

LUCIA BOLOGNESI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è esecutiva dal 20/12/2018.

Cesena, 28/12/2018

Sottoscritto digitalmente da

MEI MANUELA LUCIA